

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, VENANZETTI, GIUST, PASTI e ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1979

Concessione di un anticipo dell'indennità di buonuscita ai militari per la costruzione o l'acquisto di una casa di proprietà

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente la costruzione di alloggi di servizio per i militari, consente di risolvere solo in minima parte il problema « casa » in quanto prevede interventi limitati e richiede tempi lunghi di realizzazione.

Occorre quindi intervenire con urgenza per restituire al personale delle Forze armate un minimo di mobilità, necessario presupposto della efficienza operativa delle stesse Istituzioni militari.

Appare, inoltre, opportuno ricordare che i frequenti trasferimenti — conseguenti ai periodi di comando disposti per legge ed alla indispensabile rotazione del personale negli incarichi più onerosi — non consentono ai militari di accedere alla casa di proprietà in quanto, a differenza di altre categorie che hanno stabilità di sede di lavoro, essi in pratica difficilmente possono beneficiare delle provvidenze offerte dalla vigente normativa nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Al fine di avviare a soluzione, anche se parziale, tale problema, è stato predisposto il presente disegno di legge che, senza nulla regalare, consente di anticipare, per uno scopo ben preciso, ciò che è un diritto, cioè

una quota dell'indennità di buonuscita a chi ne ha più bisogno fra le varie categorie dei dipendenti dello Stato.

In sintesi il disegno di legge prevede la corresponsione di una parte di detta indennità, non superiore a quella maturata, per la costruzione o l'acquisto di un'abitazione.

Le condizioni poste per fruire di tale beneficio sono:

aver compiuto almeno 10 anni di servizio e essere a meno di 2 anni dal limite di età per il collocamento in congedo;

non essere già proprietario di una abitazione o comproprietario di più abitazioni;

documentare la richiesta dell'anticipo e destinarlo ai fini per cui è concesso entro due anni dalla sua erogazione, pena la restituzione della somma.

Onorevoli senatori, si confida in una rapida approvazione del presente disegno di legge che restituirebbe non solo funzionalità alle Forze armate ma anche un minimo di fiducia al personale militare — i cui problemi sono stati per molti anni ignorati dal Paese — personale che serve lo Stato in silenzio e con alto senso di abnegazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I militari delle Forze armate iscritti al Fondo di previdenza e credito di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, che abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio e abbiano un'età inferiore di almeno 2 anni rispetto al limite di età del grado rivestito possono ottenere, a domanda, un'anticipazione dell'indennità di buonuscita pari all'importo richiesto purchè non superiore a quello maturato all'atto della presentazione della domanda.

Tale anticipazione può essere ottenuta, previa presentazione di idonea documentazione, una sola volta durante il servizio militare, per la costruzione o l'acquisto di una abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia, intendendosi per tale quella composta di un numero di vani, accessori esclusi, pari a quello dei componenti la famiglia stessa, con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani.

L'anticipazione di cui al precedente comma non può essere concessa al militare che, in qualsiasi Comune del territorio nazionale, risulti proprietario di una abitazione con un numero di vani, accessori esclusi, superiore a quello dei componenti la famiglia ovvero comproprietario di più di un'abitazione di cui almeno una con i predetti requisiti.

L'importo dell'anticipazione è detratto dall'indennità di buonuscita spettante all'atto della cessazione dal servizio.

L'anticipazione dell'indennità di buonuscita, se non utilizzata per lo scopo richiesto entro i ventiquattro mesi successivi alla sua erogazione, deve essere restituita, nel termine di trenta giorni, all'ente rogante.